



ALLEGATO "A"

REP. N. 15128

RACC. N. 7531

STATUTO

TITOLO I - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

ART. 1

1.1 La Fondazione ha attualmente la seguente denominazione:

"SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA".

Con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (in seguito anche "RUNTS") di cui all'art. 11 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i. (in seguito "Codice del Terzo Settore" o "CTS") la Fondazione assumerà la seguente denominazione

"SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE GIURIDICA - ETS".

Ove il contesto lo richieda, la denominazione può essere utilizzata traducendola in lingue diverse da quella italiana.

1.2 La Fondazione ha sede in **Camerino (MC)**, all'indirizzo che risulterà dal RUNTS.

La modifica dell'indirizzo della sede nell'ambito del predetto Comune è di competenza del Consiglio di amministrazione ma non costituisce modifica dello statuto sociale.

Il consiglio di amministrazione può istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali, uffici amministrativi, depositi e comunque locali destinati all'esercizio dell'attività sia in Italia che all'estero.

ART. 2

La Fondazione è a tempo indeterminato, salvo anticipato scioglimento deciso dal consiglio di amministrazione ai sensi del seguente art. 18.

TITOLO II - SCOPO - ATTIVITA'

ART. 3

La Fondazione si ispira al fine di perseguire il bene comune, elevare i livelli di cittadinanza attiva e valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.

La Fondazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, **senza scopo di lucro, neppure indiretto**, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma prestazione di servizi.

ART. 4

4.1 La Fondazione persegue le predette finalità mediante l'esercizio in via esclusiva o principale di attività, di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1, lettere d), g), h) ed i) CTS, e dunque attività di

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

Registrato a Fano
in data 09/08/2022
al numero 5792
serie 1/T
Esente

- formazione universitaria e post-universitaria:

- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5.

In particolare la Fondazione provvede a:

- sostenere lo sviluppo di studi e ricerche nelle scienze giuridiche, politiche e sociali con particolare riguardo al diritto civile e con prevalenti attività formative e di ricerca nel territorio marchigiano;

- promuovere, in collaborazione con altri soggetti interessati pubblici o privati, con le associazioni di categoria, con gli ordini professionali, con singole imprese, la valorizzazione e la più ampia utilizzazione sociale del patrimonio di conoscenze, di esperienze e di rapporti che le istituzioni universitarie hanno negli anni creato, con particolare riguardo alla Scuola di Specializzazione in diritto civile dell'Università di Camerino;

- contribuire all'aggiornamento scientifico e professionale dei diplomati, dei docenti e dei ricercatori, con particolare attenzione al panorama europeo ed internazionale;

- promuovere e sostenere la ricerca e gli studi giuridici particolarmente nell'area del diritto civile;

- contribuire all'elevazione culturale e allo sviluppo socio-economico del territorio marchigiano con particolare riguardo al territorio montano in cui l'ente ha sede ed opera.

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può, in particolare e tra l'altro:

- realizzare convegni, congressi, seminari, conferenze, ed ogni altra iniziativa culturale;

- organizzare lezioni e, più in generale, attività di formazione;

- curare ricerche e studi;

- organizzare viaggi e soggiorni di studio, in Italia e all'estero;

- concedere premi, sussidi, assegni e borse di studio, con particolare riguardo alla formazione universitaria e/o post-universitaria;

- pubblicare raccolte, periodici, monografie;

- svolgere la propria attività per conto di altri soggetti, pubblici o privati;

- definire, partecipare, organizzare e promuovere progetti, espressi in qualsiasi forma consentita dalla legge, che siano coerenti con gli scopi istituzionali;

- partecipare ad associazioni, istituzioni, enti e società;

- stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi della gestione di parte delle proprie attività.

4.2 Ai sensi dell'art. 6 CTS la Fondazione può svolgere le

attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale.

Per meglio perseguire le sue finalità la Fondazione, nello svolgimento delle sue attività, potrà instaurare ogni forma di collaborazione con enti pubblici e/o privati, che non siano in contrasto con la sua natura.

Nell'ambito di tale collaborazione la Fondazione potrà svolgere programmi di pubblica utilità che rivestano anche la natura di attività economiche e commerciali, purché non prevalenti rispetto alle attività di natura istituzionale.

La Fondazione potrà, altresì, sostenere nel rispetto e nei limiti di legge, anche finanziariamente, altri enti del Terzo settore che hanno nei loro programmi finalità comuni alla Fondazione.

La Fondazione può compiere, nel rispetto delle norme di legge, e per il perseguimento dello scopo statutario, ogni attività mobiliare e immobiliare ritenuta utile a tal fine e, in particolare, può assumere finanziamenti sotto qualsiasi forma, concedendo le adeguate garanzie, acquistare e ricevere in godimento beni mobili e immobili, amministrare e gestire i beni e strutture di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica, stipulare convenzioni di qualsiasi genere con Enti Pubblici o Privati.

Al fine di potenziare l'efficacia dell'azione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'adesione alla Conferenza permanente dei Collegi universitari legalmente riconosciuti nonché ad organizzazioni, organismi, istituzioni nazionali ed internazionali.

La Fondazione può svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità istituzionali.

Giusto quanto previsto nella Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018, n. 20 l'individuazione di ulteriori attività secondarie e strumentali è attribuita al consiglio di amministrazione.

La Fondazione può finanziare la propria attività tramite la raccolta fondi di cui all'art. 7, CTS, nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 9 marzo 2022

4.3 Il tutto comunque sempre nei limiti di quanto disposto dall'art. 8, comma 3, CTS.

TITOLO III - PARTECIPANTI - VOLONTARI E DIPENDENTI

ART. 5

I partecipanti alla Fondazione si suddividono in:

- Soci fondatori;
- Soci sostenitori;
- Soci specialisti (ex-allievi);
- Soci ordinari;
- Soci onorari.

I soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

I soci devono essere iscritti nel libro soci tenuto dal consiglio di amministrazione.

Salvo quanto in seguito precisato per i soci onorari, la qualità di socio è a tempo indeterminato e cessa solo per recesso, esclusione, morte o estinzione del socio (o altre cause di cessazione previste dalla normativa applicabile).

ART. 6

Sono **Soci fondatori** le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti che hanno partecipato all'atto costitutivo della Fondazione, contribuendo alla dotazione del patrimonio e agli incrementi successivamente disposti dagli organi istituzionali.

Fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge, gli eredi dei soci fondatori, persone fisiche, hanno diritto di partecipare alla Fondazione come soci fondatori.

ART. 7

Possono assumere la qualità di **Soci sostenitori** le persone, fisiche e giuridiche e gli altri enti che contribuiscano al fondo di dotazione o al fondo di gestione nelle forme e nella misura stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Gli enti, pubblici e privati, elencati nell'art. 4, comma 2, CTS, devono rappresentare nel loro insieme, non più della metà del numero complessivo dei soci sostenitori.

ART. 8

Possono divenire **Soci specialisti (ex-allievi)** coloro che avendo conseguito il Diploma di specializzazione in Diritto Civile nell'Università di Camerino oppure avendo svolto funzioni di docenza, ricerca o collaborazione presso la Scuola si impegnino ad un contributo in denaro o a prestazioni lavorative, con le modalità e nella misura fissate dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 9

Sono **Soci ordinari** le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono allo sviluppo della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e nella misura fissate dal Consiglio di Amministrazione, ovvero con l'attribuzione di diritti su beni materiali o immateriali, o, infine, con un'attività giudicata di particolare rilevanza dal consiglio di amministrazione.

Gli enti, pubblici e privati, elencati nell'art. 4, comma 2, CTS, devono rappresentare nel loro insieme, non più della metà del numero complessivo dei soci ordinari.

ART. 10

A seguito di delibera del Consiglio di amministrazione, possono essere iscritti alla Fondazione come **Soci onorari** personalità illustri del mondo scientifico e professionale, il cui prestigio possa contribuire al raggiungimento dei fini istituzionali e che accettino di partecipare alla Fondazione.

La qualifica di socio onorario dura 5 (cinque) anni.

La nomina può essere rinnovata.

ART. 11

11.1 Coloro che intendono divenire soci sostenitori, specialisti (ex-allievi) o ordinari devono inoltrare istanza scritta alla Fondazione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica all'organo amministrativo, dichiarando espressamente di condividerne gli scopi e obbligandosi a rispettare lo Statuto, i regolamenti e le deliberazioni dei suoi organi.

Nella domanda devono essere indicate le generalità del richiedente o i dati identificativi dell'ente e l'indirizzo, anche di posta elettronica, al quale il richiedente intende ricevere le comunicazioni.

Le domande delle persone giuridiche e degli altri enti devono essere sottoscritte dai legali rappresentanti e deve essere corredata documentazione che legittimi il legale rappresentante (statuto e delibera dell'organo competente, nonché, in caso di ente iscritto al registro delle imprese, visura camerale aggiornata, o, in caso di ente iscritto in altro pubblico registro, certificato dal quale risultino gli estremi di tale iscrizione).

11.2 L'ammissione di nuovi soci deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione, con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

La deliberazione consiliare deve essere comunicata sempre a a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica (se indicata nella domanda) all'istante entro novanta giorni dal ricevimento della domanda. Detto termine è sospeso in coincidenza con la sospensione feriale dei termini giudiziari.

Se entro il decimo giorno successivo alla scadenza del predetto termine di novanta giorni la deliberazione assunta dal consiglio non sia comunicata al soggetto che l'ha presentata, la domanda si intende accolta per il silenzio assenso.

In caso di respingimento della domanda, la relativa deliberazione deve essere adeguatamente motivata.

Il soggetto che ha presentato la domanda assume la qualità di Socio con effetto dal giorno in cui riceve la comunicazione dell'accoglimento della domanda ovvero decorso il predetto termine per il silenzio assenso.

ART. 12

I soci hanno i diritti e sono gravati dagli obblighi derivanti dallo statuto e dalla normativa applicabile.

I soci, ad eccezione dei soci onorari, sono tenuti al versamento della quota associativa annua, nell'ammontare e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione, anche con apposito regolamento.

I Soci possono, - con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione e per contribuire al raggiungimen-

to degli scopi istituzionale -, accedere ai locali ed alle strutture di cui la stessa Fondazione disponga.

Tutti i soci hanno diritto di consultare i bilanci, le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo contabile, nonché i verbali degli organi della fondazione, senza costi aggiuntivi per la Fondazione; possono altresì chiedere chiarimenti ed informazioni al Presidente.

I soci partecipano alle attività istituzionali della fondazione secondo le indicazioni del Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

I soci onorari partecipano alle assemblee con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Lo status di socio è intrasmissibile, fermo quanto previsto all'art. 6 per i soci fondatori persone fisiche

ART. 13

13.1 I Soci possono in qualsiasi momento recedere dalla Fondazione, ferme restando le obbligazioni già assunte.

La comunicazione di recesso deve essere effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero a mezzo posta elettronica, purché sia conseguita prova di avvenuto ricevimento.

La dichiarazione di recesso ha efficacia immediata dal momento della ricezione della comunicazione di recesso da parte della Fondazione.

13.2 Il Consiglio di Amministrazione, con maggioranza dei due terzi, può deliberare l'esclusione del socio per gravi violazioni degli obblighi previsti dalla legge o dal presente Statuto, come in caso di morosità protrattasi per oltre 90 (novanta) giorni o di azioni considerate disonorevoli.

Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

Il provvedimento di esclusione è inefficace se non preceduto dalla contestazione scritta degli addebiti e dall'audizione del socio da escludere, al quale deve essere concesso un termine per l'eventuale presentazione di una memoria scritta.

Il socio radiato non può essere nuovamente ammesso per un periodo di 10 (dieci) anni.

La deliberazione di esclusione sospende, dal momento della sua comunicazione al socio escluso, i diritti di partecipazione del socio medesimo all'organizzazione e all'attività della Fondazione con effetto dal momento in cui essa è comunicata al socio escluso.

ART 14

14.1 La Fondazione può avvalersi di **volontari** che esprimono la volontà di contribuire alle attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indi-

retto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 CTS.

La Fondazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa mediante delibera del consiglio di amministrazione che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal CTS.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

La Fondazione può avvalersi di volontari di altri enti con i quali collabora.

14.2 La Fondazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestatori di lavoro autonomo o professionale fermo il rispetto dei limiti di cui all'art. 8 CTS.

TITOLO IV - ORGANI DELLE FONDAZIONE

ART. 15

Sono organi della Fondazione:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione (d'ora innanzi il "Presidente" e rispettivamente il Vice Presidente) ;
- d) l'Organo di controllo.

Le cariche sociali sono attribuite a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio e debitamente documentate, fermo quanto qui di seguito precisato. Il consiglio di amministrazione può stabilire emolumento, per l'ufficio ricoperto, per i componenti dell'organo di controllo e per il Revisore Legale dei Conti, se nominato.

ART. 16

16.1 L'Assemblea dei soci:

- delibera in merito alla definizione annuale degli indirizzi programmatici della Fondazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto stabilito all'art 17.

Fermo quanto previsto all'art. 19.4 che segue, L'Assemblea può pronunciarsi, con efficacia consultiva, su qualsiasi ar-

gomento inerente l'organizzazione e le attività della fondazione.

16.2 L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno e comunque quando lo richiedano almeno la metà dei consiglieri o almeno un terzo dei soci stessi, inclusi tra questi i soci onorari.

16.3. La convocazione sottoscritta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente o, in caso impedimento anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano fra quelli in carica, a seguito di delibera del consiglio di amministrazione, è effettuata nel rispetto delle inderogabili norme di legge mediante affissione di avviso nella sede della fondazione almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza e contestuale comunicazione agli associati attraverso:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita ai soci al loro domicilio; ovvero
- messaggio di posta elettronica o fax inviati all'indirizzo di posta elettronica o al numero di fax comunicati per iscritto alla Fondazione, purché sia consentito verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; ovvero,
- nei limiti ammessi dalla legge, mediante altra modalità che consenta di verificare l'avvenuta ricezione da parte del destinatario; ovvero infine
- lettera consegnata a mano ai soci stessi e sottoscritta da questi ultimi per ricevuta.

La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Lo stesso avviso potrà indicare l'ora, il luogo ed il giorno per l'adunanza in seconda convocazione qualora la prima non risultasse legalmente costituita. Il giorno per la seconda convocazione dovrà essere diverso da quello indicato per la prima.

Nel caso di svolgimento dell'assemblea per via telematica, in audio e/o audiovideo conferenza, l'avviso deve contenere inoltre quanto indicato al successivo 16.6

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni dell'assemblea qualora siano presenti tutti i soci e tutti i componenti del consiglio di amministrazione e dell'organo di controllo.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché nel territorio della Regione Marche.

16.4 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i soci iscritti al libro soci e che siano in regola con il versamento della quota associativa annua.

Ciascun socio ha diritto ad un voto, fermo quanto previsto all'art. 10 per i soci onorari.

I soci possono farsi rappresentare da altri soci che non siano membri del Consiglio di Amministrazione o dell'organo di controllo.

16.5 L'assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di

sua mancanza, dal Vice Presidente.

In mancanza dei suddetti dalla persona designata dagli intervenuti a maggioranza dei presenti. Chi presiede l'assemblea è assistito da un segretario, anche non socio, ad lui scelto, salvo il caso cui il verbale venga redatto da un Notaio. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale ai sensi di legge.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Il verbale deve essere trascritto a cura del Presidente del consiglio di amministrazione nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

16.6 L'Assemblea può essere tenuta in audio-video o audio conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio-video o audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti, fermo il rispetto di ogni inderogabile norma di legge applicabile al riguardo.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

In tutti i luoghi audio e o audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

16.7 L'Assemblea è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà dei soci aventi diritto di voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'assemblea delibera a maggioranza dei presenti.

In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge ovvero quelle richieste dal presente statuto.

ART. 17

17.1 La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Ammini-

strazione composto da 7 (sette) membri, - dei quali n. 4 (quattro) consiglieri scelti dai soci fondatori al loro interno, n. 2 (due) consiglieri scelti tra i soci sostenitori al loro interno, e n. 1 (uno) scelto dai soci ordinari.

I soci fondatori persone fisiche possono riservare a se stesse e, dopo la propria morte, a uno o più eredi la qualità di membro del Consiglio di Amministrazione. In caso di pluralità di eredi questi designeranno un loro rappresentante in seno al Consiglio di Amministrazione.

In caso di soci fondatori che siano enti territoriali, sono membri di diritto del consiglio i rappresentanti legali dei suddetti enti, o altra persona fisica all'uopo designata dall'ente.

Gli enti, pubblici e privati, elencati nell'art. 4, comma 2, CTS, devono rappresentare nel loro insieme, non più di 3 (tre) consiglieri.

Nel caso in cui il numero dei soci fondatori o dei soci sostenitore fosse inferiore al numero dei consiglieri loro riservati, il consigliere mancante sarà scelto dall'assemblea generale dei soci.

I consiglieri, nella suindicata composizione, sono comunque nominati dall'Assemblea dei soci di cui all'art. 16.

Quando occorre procedere con la relativa nomina, il Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente, o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il consigliere in carica più anziano, convocherà i soci appartenenti alla categoria competente alla nomina per deliberare in merito.

Per le relative decisioni si osservano le regole procedurali e le maggioranze previste all'art. 16 in quanto compatibili, non occorrendo che a tali adunanze partecipi anche l'organo amministrativo o di controllo. L'adunanza sarà presieduta dal socio designato a maggioranza dagli intervenuti. Il nominativo così scelto da ciascuna categoria sarà dunque comunicato al Presidente che lo sottoporrà all'Assemblea generale dei soci.

17.2 Il consiglio di amministrazione dura in carica per 4 (quattro) esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica.

I consiglieri sono rieleggibili.

I mandati dei consiglieri scadono contemporaneamente, indipendentemente dalla data del loro insediamento.

La categoria competente alla scelta del consigliere è anche competente per la sua revoca, con le medesime suindicate modalità previste per la scelta. La revoca dovrà comunque essere deliberata dall'Assemblea.

Il membro del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non partecipa a tre riunioni consecutive può essere dichiarato decaduto dal Consiglio stesso.

Qualora per dimissioni o altra causa durante il corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più consiglieri, i soggetti legittimati dovranno scegliere il sostituto secondo quanto sopra previsto, che resterà in carica fino alla scadenza prevista per i consiglieri sostituiti.

Il Consiglio di Amministrazione dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione, scaduto o decaduto, è prorogato fino all'insediamento del successivo, per gli affari di ordinaria amministrazione e per quelli urgenti e indifferibili.

ART. 18

18.1 Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare e tra l'altro il Consiglio, fermo quanto già previsto nel presente statuto, provvede a:

- a) deliberare sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonchè sull'acquisto e la vendita di immobili, e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- b) determinare le contribuzioni dovute dai soci ordinari e sostenitori;
- c) emanare regolamenti e norme organizzatorie;
- d) individuare le aree di attività della Fondazione;
- e) deliberare la costituzione ovvero la partecipazione a società di capitali, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- f) nominare, nel proprio seno, il Presidente e il Vice Presidente della Fondazione;
- g) conferire incarichi scientifici e organizzativi;
- h) nominare i componenti dell'Organo di Controllo;
- i) nominare il Revisore legale dei conti nell'ipotesi prevista dall'art. 31 del Codice del Terzo settore;
- l) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi statutari, ai sensi dell'art. 28 del Codice del Terzo settore e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- m) deliberare le modifiche del presente Statuto nonché alla trasformazione, fusione e scissione della Fondazione ex art. 42 bis c.c., fermo quanto precisato al successivo art. 19.4;
- n) deliberare lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio ai sensi dell'art. 27.

Il Consiglio di Amministrazione, inoltre, predispone entro il mese di novembre il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile il bilancio di esercizio della Fondazione e, dopo aver acquisito le osservazioni dell'Organo di Controllo o del Revisore legale dei conti, nell'ipotesi prevista

dall'art. 31 del Codice del Terzo settore, lo approva come precisato al successivo art. 25.

18.2 Il Consiglio di Amministrazione, salvi i divieti di legge, con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi componenti, può delegare taluni dei propri poteri di amministrazione ordinaria ad un comitato esecutivo composto dal Presidente e da due consiglieri.

ART. 19

19.1 Il Consiglio è convocato sia nella sede della Fondazione, sia altrove, purchè nel territorio della Regione Marche, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario e quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri.

La convocazione viene fatta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, con avviso scritto inviato almeno 7 (sette) giorni prima di quello previsto per la riunione, o 1 (un) giorno prima in caso di urgenza, con qualsiasi mezzo che ne attesti la ricezione, ivi comprese la raccomandata con avviso di ricevimento e la posta elettronica.

L'avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché gli argomenti all'ordine del giorno. Nel caso di svolgimento del consiglio per via telematica, in audio e/o audiovideo conferenza, l'avviso deve contenere inoltre quanto indicato al successivo 19.3.

Saranno tuttavia valide, anche se non convocate con le formalità di cui sopra, le riunioni del Consiglio qualora siano presenti tutti i componenti del Consiglio e dell'organo di controllo.

19.2 Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente o, in sua assenza, dal più anziano di età dei presenti.

19.3 Il Consiglio può essere tenuto in audio e/o audiovideo conferenza, con interventi dislocati in più luoghi, audio e/o audiovideo collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento degli aventi diritto a partecipare, e comunque nel rispetto di ogni norma di legge all'uopo applicabile.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi consiliari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) le istruzioni per il collegamento ovvero i luoghi audio/audiovideo collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire. In tutti i luoghi audio e o audiovideo collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

19.4 Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Per le delibere di cui all'articolo 18.1 lettera m) occorre comunque il voto favorevole dei 4/5 (quattro quinti) dei consiglieri in carica. Prima di decidere in merito a tali ultime delibere il consiglio deve sentire l'assemblea: la delibera dell'assemblea non è vincolante.

Per le delibere di cui all'articolo 18.1 lettera n) occorre comunque il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) maggioranza consiglieri in carica.

Le delibere devono essere assunte con voto palese e devono risultare dal relativo verbale ai sensi di legge.

Devono quindi essere trascritte e debitamente sottoscritte a cura del Presidente nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

In ogni caso sono salve le diverse maggioranze inderogabilmente richieste dalla legge ovvero quelle richieste dal presente statuto.

ART. 20

20.1 Il **Presidente** coordina le attività della Fondazione, cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, ed ha la legale rappresentanza della Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Nei casi di assoluta e improrogabile urgenza il Presidente può prendere decisioni di competenza del Consiglio di Amministrazione. Il Presidente dà comunicazione delle decisioni assunte alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione per la ratifica.

20.2 Il **Vice Presidente** coadiuva il Presidente nello svolgimento delle sue mansioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo.

Assume le funzioni di Presidente in caso di suo impedimento o assenza.

Di fronte ai terzi, la firma del Vice Presidente basta a far presumere l'assenza o l'impedimento del Presidente ed è sufficiente a liberare i terzi, compresi i pubblici ufficiali, da qualsiasi ingerenza e responsabilità circa eventuali limiti ai poteri di rappresentanza per gli atti ai quali la firma si riferisce.

ART. 21

21.1 L'Organo di controllo di cui all'art. 30, comma 1, CTS, è nominato dal consiglio di amministrazione, nel rispetto

della normativa vigente in materia.

21.2 L'organo di controllo potrà, ai sensi del citato art. 30, comma 1, CTS, avere composizione monocratica o collegiale; in tale ultima ipotesi, l'Organo di Controllo sarà formato da 3 (tre) componenti effettivi ed, eventualmente, da 2 (due) supplenti. I membri effettivi eleggono nel loro seno il Presidente.

Ai componenti dell'organo di controllo si applicano l'art. 2399 c.c. (cause di ineleggibilità e decadenza).

La carica di membro dell'Organo di controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno della Fondazione.

21.3 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, CTS Esso esercita inoltre la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di all'art. 31, comma 1, CTS.

L'Organo di Controllo presenta al Consiglio di Amministrazione ogni anno una relazione scritta allegata al bilancio di esercizio.

21.4 I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai componenti il Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

21.5 I componenti dell'Organo di Controllo hanno il diritto di assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

21.6 L'organo di controllo dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al quarto esercizio della carica.

ART. 22

Salvo quanto previsto all'art. 30, comma 6, CTS ed all'art. 21.3 del presente statuto, sussistendone l'obbligo ai sensi di legge ovvero qualora lo si reputi opportuno, il Consiglio di amministrazione nomina il revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, con tutte le competenze e i poteri ad esso spettanti ai sensi di legge e dell'art. 31 CTS.

Il Revisore dura in carica quattro esercizi e scade alla data di convocazione per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio della carica, fermo quanto disposto dal citato art. 31.

TITOLO V - PATRIMONIO - FONDO DI GESTIONE - ESERCIZIO

ART. 23

Il **patrimonio** della fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione, costituito dai conferimenti in proprietà, uso o possesso a qualsiasi titolo di denaro o beni mobili e immobili o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai Soci fondatori in sede di atto costitutivo ovvero successivamente;
- dai beni mobili o immobili che pervengano a qualsiasi titolo alla fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte o da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalla parte di rendita non utilizzata che con delibera del consiglio di Amministrazione può essere destinata ad incrementare il patrimonio;
- dai contributi attribuiti al patrimonio dall'unione europea, dallo Stato, dalla Regione Marche, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici.

ART. 24

Il fondo di gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio della fondazione medesima, salvo quanto previsto dall'articolo precedente;
 - da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali contributi attribuiti dall'Unione Europea, dallo Stato, dalla Regione Marche, da Enti territoriali o da altri Enti Pubblici senza espressa destinazione al patrimonio;
- dai contributi dei Soci non espressamente attribuiti al patrimonio;
 - dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, ai sensi dell'art. 8, comma 1, CTS.

È fatto divieto di distribuire, anche indirettamente, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, commi 2 e 3, CTS.

ART. 25

L'esercizio della Fondazione ha inizio il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro il 31 maggio di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve approvare il Bilancio di esercizio, che deve essere redatto secondo quanto previsto dall'art. 13 CTS e dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020.

Nel caso in cui vengano superati i limiti previsti dall'art. 14, comma 1, CTS, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e approvare il Bilancio Sociale.

Il Bilancio deve essere redatto con chiarezza e rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della Fondazione.

Nel Bilancio Sociale si darà atto del trattamento economico e normativo dei lavoratori, ai sensi dell'art. 16 Codice del Terzo settore e del monitoraggio dell'Organo di Controllo.

TITOLO VI - LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

ART 26

26.1 La Fondazione tiene, a cura del Consiglio di Amministrazione, i seguenti libri:

- a)** libro dei soci;
- b)** libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c)** libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.
- d)** il registro dei volontari, ove esistenti ai sensi dell'art. 14 precede

Sono inoltre tenuti, a cura dell'organo cui si riferiscono, i libri delle adunanze e delle deliberazioni degli altri organi sociali eventualmente costituiti.

26.2 I soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità dal stabilisti da Comitato Scientifico.

26.3 La Fondazione tiene, ove richiesto dalla legge, il Libro giornale, il Libro degli inventari e tutti gli altri libri e registri contabili che risultino necessari all'espletamento della propria attività.

TITOLO VII - ESTINZIONE E DEVOLUZIONE

ART 27

27.1 La Fondazione si estingue:

- a) quando il patrimonio è diventato insufficiente alla realizzazione degli scopi statutariamente previsti;
- b) per le altre cause previste dal presente statuto, dalla legge e dall'art. 27 cod. civ.

27.2 Dichiarata l'estinzione della Fondazione si procede alla liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni di legge.

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione.

Il patrimonio residuo dopo la liquidazione sarà devoluto ai sensi dell'art. 9, CTS, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione.

27.3 In ogni caso, all'atto dello scioglimento, i beni even-

tualmente affidati in concessione alla Fondazione tornano immediatamente nella disponibilità dei concedenti.

TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 28

Tutte le controversie insorgenti tra la fondazione ed i soci o tra i soci, comprese le interpretazioni e le applicazioni del presente Statuto, sono devolute ad un arbitro unico che è nominato dal Presidente del Tribunale di Macerata, procede e decide secondo le regole proprie dell'arbitrato rituale e del codice civile.

TITOLO IX - RINVIO

ART. 29

Per tutto quanto non regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia con particolare riferimento alle norme del CTS e, in quanto compatibili, alle norme del Codice Civile.

Firmato:

Massimo Caccavale Notaio (impronta del sigillo)

Io sottoscritto Dott. Massimo Caccavale, Notaio in Fano,
certifico che la presente copia su supporto informatico è
conforme all'originale cartaceo. Fano, 9 agosto 2022